

320874

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

440 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. PALMISANO Antonio
Lotto 4° Scala A Int. 2
Via Mannica

BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

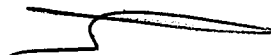
Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 3.394.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunciante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. PALMISANO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2658/- mensili anticipate 39.250

Reddito catastale esclusa la rivalutazione 1.139

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1963 al 1963

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

Bollo a ...

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calero)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo

(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1233)

MODULARIO

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- N. vol. delle denunzie
- Art. del campione unico
- (1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del *Bollettino demaniale* 902)
- (2) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (3) Dimora di ciascuno.
- (4) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (5) Hanno avuto oppure avranno.
- (6) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (7) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (8) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. PALMISANO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 2656- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del

registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

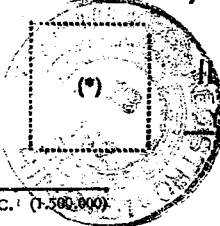
(Com. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1819

col. foglio registro Atti privati, ed esatto lire centodieci

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PALMISANO Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 - 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3114 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.

DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 20 - 10 - 1960 19 al N. 1090

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. PALMISANO Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 4° lotto

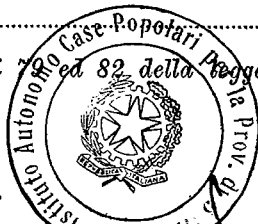
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.114 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19 AGO. 1958 1958



DENUNZIANTE (1)

PRESIDENTE

(Contin. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO. 1958 19 al N. 614

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire L.

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli
dichiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in
in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori so
no in buone condizioni di funzionamto.-

O s s e r v a z i o n i:

F I R M A

Adriano Antonio

Cal. 100000
Pell. 100000

Istituto Italiano Case Popolari -
Brindisi

Il sottoscritto Felice Antonio Autunno, nato e residente a Brindisi il 10-8-880, assegnatario di un alloggio nelle Case Popolari di Via Sicilia 17 (Rione Commenda) chiede l'autorizzazione di scambiare il proprio alloggio con quello attualmente occupato dal Sig. Poli Ezidio assegnatario di altro alloggio nelle Case Popolari di Via S. Margherita n. 22.

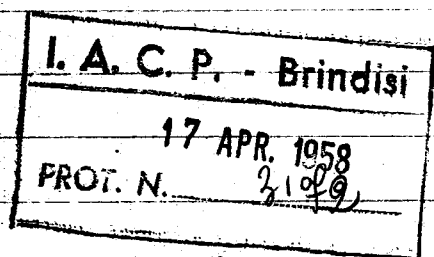
Il predetto sig. Poli inolterà analoghe domande al Ceduto Istituto, onde intervenire opportuni accordi col sottoscritto.

All'uopo dichiaro che lo scambio degli alloggi in questione non dovrà gravare per nulla sul Ceduto Istituto e che tutte le spese conseguenti faranno carico alle parti interessate.

Licuro di ottenere quanto richiesto con la massima sollecitudine, con rispetto esprime i suoi calorosi ringraziamenti.
Con osservanze -

Brindisi 17.4.58

Felice Antonio Autunno
Via Sicilia n. 17 -



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 1032
Ufficio AMM.VO-

Brindisi, li 9 011 1958

- AL SIG.

Salvatore Autunno
Vico Licilia n. 2
Brindisi
=====

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in affitto.-



IL DIRETTORE
Cons. Avv. Vincenzo PALMA)



COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



CITTA' DI BRINDISI

DIRITTI DI URGENZA

LIRE DIECI

SESTO CENTENARIO DELLA NASCITA
DI SANTE ALFONSO - 1823-1923
ANTIVEDENDO LA
XXIV CAMPAGNA
10



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi
Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

c e r t i f i c a

che nel giorno 28 del mese gennaio dell'anno 1952
è morto in Brindisi Salvatore Antonio Alfredo
che era nato in Brindisi il 10-8-1880
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 25 parte 1

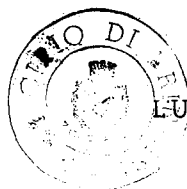
Rilascia in carta libera legale per uso Atto n.º intesto

Brindisi,

18-5-1956

L'IMPIEGATO ESTENSORE

h



IL CAPO RIPARTIZIONE

Ufficiale Stato Civile e Anagrafe del Comune

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Dott. Mario Luceri

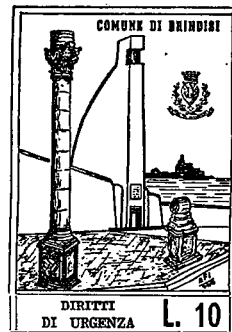
Infuen

3153



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

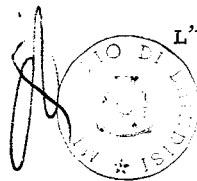
che nel giorno 28 del mese gennaio dell'anno 1962
è morto in Brindisi Salinaro Antonio Alfredo
che era nato in Brindisi il 10-8-1880
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 25 parte I

Rilascia in carta libera per uso Alleggio
~~legale~~

Brindisi, 18-2-1968

L'IMPIEGATO ESTENSORE

u



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L'ASSESSORE allo STATO CIVILE - ANAGRAFE
(Manno D. Giuseppe)

Clay

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6867

19 LUG. 1961

Brindisi, li _____

AL SIG. Coluzano Antonio

Lotto 4° Scala A Int. 2

Via Mario

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.386 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.40 £. 2.656

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 80

3.386

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.



CITTA' DI BRINDISI

DIRITTI DI URGENTE

LIRE DIECI



CITTA' DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

certifica risultare dagli atti anagrafici

che la famiglia del Def. Balmisano Antonio residente in
Brindisi in via Medicea 1 è composta come segue

N. d'ord.	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Balmisano Antonio	Brindisi	10	8	88	28	1	96	2
2	Figlio	Balmisano Maria	Brindisi	14	4	89				
3	Figlio	Balmisano Felice	Brindisi	14	5	88				
</										

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

John Doe

1. The Commission has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th of March, 1964, in which you requested that the Commission should consider the possibility of granting a license to the National Aeronautics and Space Administration (NASA) to operate a satellite in the Earth's orbit for the purpose of conducting scientific research in the field of the Earth's atmosphere and the ionosphere.

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the subject. This is done by the use of the subject's name, address, and other identifying information. The subject is then located and interviewed. The interview is conducted in a confidential manner and the subject is assured that their information will be kept confidential. The subject is then asked to provide information about their activities and contacts. This information is then used to develop a profile of the subject and to identify any potential threats to national security.

[illegible]

STAFFORD IS
(501) 441-1111 or (202) 214-2141

SECRET

L.A.C.E. BUREAU
PROT. N. 10-106. 1968

li letto case
popol.

Brindisi 24-6-1968

All' Istituto Autonomo Case Popolari

La sottoscritta Galiolo^{M.} Concetta ved. Palmisano
residente in Brindisi alla Via Marica, 1 int. 2
chiede a questo Istituto che l'alloggio da essa
occupato ed intestato al defunto marito
Palmisano Antonio, sia intestato ad essa
sottoscritta.

All' uopo allega il certificato di morte
del marito, e resta in attesa di
cortese riscontro

Galiolo^{M.} Concetta

Comunione di
£ 2000.00
per l'aff. n. 17 del 52
l. 15/1/58
H7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

er *Francesca*

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 3172
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 9.7.1958

AL SIG. Salvatore Antonio
VIA Licula - 50 lotto - Int. 17
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza ^{di cambio di alloggio} comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Licula lotto H² scala = interno 2

Detto alloggio è composto di vani utili — oltre gli accessori equivalenti a vani legali —.

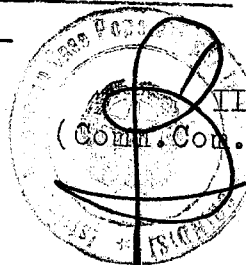
La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi per l'ammontare di £. 1.000- come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10-7-58</u> al <u>10-8-1958</u>	
£. <u>—</u> vano x vani <u>—</u>	£. <u>—</u> . =
b) - canone consumo acqua normale	" <u>—</u> . =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	" <u>—</u> . =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) .	" <u>—</u> . =
e) - deposito spese contrattuali	" <u>1000</u> . =
f) - I. G. E. 3% su a)	" <u>—</u> . =
T o t a l e £. <u>1.000 -</u>	

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

Non presentandosi entro il subito corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-



IL PRESIDENTE
(Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)